



Ufficio Provinciale di Arezzo

Arezzo, 20 luglio 2010

Prot. n° 4111

Allegati

Rif. Nota del

Prot. N.

A tutti gli Ordini e Collegi della Provincia
di Arezzo

LORO SEDI

Oggetto: Acque esenti da estimo – Strade Pubbliche.

La Direzione Centrale Catasto e Cartografia, in seguito ad una verifica inerente al processo di aggiornamento automatico del catasto terreni con le procedure informatiche Pregeo e Wegis, ha rilevato delle incoerenze, rispetto alla vigente prassi di conservazione del catasto, nella trattazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali il cui oggetto di rilievo ha interessato particelle censite nella partita speciale "acque esenti da estimo".

In particolare ha constatato che, in alcuni casi, porzioni di superfici occupate da canali per la condotta di acque pubbliche, sono state accorpate a privati possessi, allegando all'atto di aggiornamento cartografico una semplice auto-dichiarazione del possessore/frontista.

Ciò contrasta con le disposizioni impartite in materia, in particolare con quanto contenuto nella circolare n. 49/1996, secondo la quale *non è consentita la trattazione di atti di aggiornamento che interessano beni demaniali senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore del bene stesso.*

La natura pubblica o privata dei piccoli corsi d'acqua infatti può essere attestata solo dagli Enti preposti.

E' stato perciò richiamato l'obbligo, presso gli Uffici Provinciali, nell'accettare gli atti di aggiornamento relativi ad aree di natura demaniale o che possono far presupporre tale natura pubblica, di attenersi alle disposizioni citate.

Dovranno in particolare evitarsi fusioni tra particelle di proprietà privata e particelle di aree demaniali, qualora non espressamente autorizzate.

La stessa prassi procedurale sopra descritta per le acque pubbliche dovrà essere analogamente adottata anche nei casi in cui gli aggiornamenti cartografici hanno interessato o interesseranno superfici censite nella partita speciale n. 5 "strade pubbliche".

Tutto ciò premesso si ha ragione di ritenere che, al riguardo, presso questo ufficio, sia sempre stata rispettata la vigente prassi di conservazione del catasto e che dunque la presente costituisca una mera, ulteriore, definizione delle corrette modalità operative da osservare in relazione alle medesime fattispecie.

Con la stessa nota si chiede però agli Uffici di accertare, anche grazie al fattivo contributo dei professionisti iscritti agli ordini e collegi in indirizzo, se alcune di tali fattispecie possano essersi comunque verificate in periodi pregressi.

A tal proposito si precisa che, qualora ciò fosse avvenuto, l'Ufficio richiederà ai possessori di regolarizzare entro 90 giorni la situazione, producendo specifiche autorizzazioni rilasciate dallo stesso Ente Competente.

Nella stessa lettera di invito verrà comunicato che se, entro detto termine, non si sarà ottemperato a quanto richiesto saranno adottati, in regime di autotutela, D.L. n. 564/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 30.11.1994 e successive integrazioni, i provvedimenti di ripristino della rappresentazione cartografica e degli elementi censuari in conformità alle risultanze catastali relative allo stadio precedente o, nei casi in cui, su tali porzioni di acque, insistano eventuali fabbricati, a contrassegnare con la "riserva 1" (inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi) ciascuna unità immobiliare urbana interessata dal percorso dell'alveo del corso d'acqua pubblica.

Il Direttore
(A.W. Renzulli)

